

Famiglia, le Linee guida di **Milano** per la redazione degli atti

LINK: <https://ntplusrdiritto.ilsole24ore.com/art/famiglia-linee-guida-milano-la-redazione-atti-AFBWdPQ#1992954331>



Famiglia, le Linee guida di **Milano** per la redazione degli atti Valeria Cianciolo La Corte di Appello di **Milano**, il Tribunale per i minorenni di **Milano**, il Tribunale di **Milano** il Consiglio dell'**Ordine degli Avvocati** di **Milano** e l'Osservatorio della giustizia civile di **Milano**, alla luce delle novità apportate dalla Riforma Cartabia hanno stilato le Linee Guida contenenti le indicazioni operative per la redazione degli atti e il loro deposito in materia di famiglia. Si ricorda che nelle controversie in materia di persone, minorenni e famiglie gli obblighi imposti dagli articoli 88 e 89 c.p.c. assumono un significato e una portata più pregnanti e che il difensore, nel rispetto delle norme deontologiche di riferimento, del dovere di difesa e del dovere di leale collaborazione, fornisce al giudice le informazioni riferitegli dal proprio assistito sulla reale situazione personale ed economica delle parti, sulla

vita familiare e sociale dei figli e sui loro bisogni anche materiali; la completa informazione sui fatti oggetto della controversia consente al giudice l'assunzione, in tempi rapidi, dei provvedimenti opportuni. Lealtà e sinteticità I provvedimenti giudiziali sono chiari e sintetici in conformità agli indirizzi nazionali e sovranazionali. Sul punto in nota, le Linee richiamano il Protocollo d'intesa sul processo civile in Cassazione e l'articolo 46 disp. att. c.p.c. Quanto alla struttura degli atti, le Linee Guida meneghine ricordano che Gli atti di parte sono redatti nel rispetto dei principi di lealtà e sinteticità e di quelli di cui all'articolo 46 disp. att. c.p.c., in base a uno schema logico, con suddivisione in distinti paragrafi; ove possibile, l'esposizione dei fatti segue un **ordine** cronologico. Mancato rispetto delle indicazioni e incidenza sulle spese Si ricorda al lettore che l'articolo 46 delle disp.

att. cod. proc. civ., per quello che in questa sede interessa, dopo aver previsto che il ministero della Giustizia, sentiti il Consiglio Superiore della Magistratura e il **Consiglio Nazionale Forense**, fissa i limiti degli atti processuali, - tenendo conto della tipologia, del valore, della complessità della controversia, del numero delle parti e della natura degli interessi coinvolti con cadenza biennale -, stabilisce che il mancato rispetto dei criteri e di tali limiti non comporta invalidità, ma può essere valutato dal giudice ai fini della decisione sulle spese del processo. La norma, dunque, sembra attribuire al giudice il potere di tener conto di questa circostanza, rappresentata dalle modalità di confezionamento dell'atto processuale in termini di sovrabbondanza dello stesso, ai fini della decisione in punto di spese. Non è invece previsto che il giudice inviti le parti ad

abbreviare il testo del loro atto. Le Linee Guida si limitano a dire: "Un prospetto di sintesi (abstract) è raccomandato per gli atti complessi e svolge la funzione di orientamento e comprensione del testo. L'indice degli argomenti e la numerazione delle pagine sono elementi necessari per una miglior lettura dell'atto." (cfr. pg. 5).

I MODELLI01) Ricorso02) Comparsa di costituzione del curatore speciale03) Informazioni sulla condizioni economiche rese ex articolo 473-bis.18 Cpc 04) Modello di Piano genitoriale05) Ricorso per separazione su domanda congiunta06) Ricorso per divorzio su domanda congiunta07) Ricorso su domanda congiunta per figli di genitori non legati da vincolo di coniugio08) Ricorso su domanda congiunta di separazione personale e contestuale divorzio09) Ricorso su domanda congiunta per lo scioglimento dell'unione civile10) Ricorso su domanda congiunta per la modifica di precedenti statuizioni

Indicazioni operative per la redazione degli atti